

## ORDINE DEL GIORNO n. 797

### Il Consiglio regionale

*premesse che:*

- secondo quanto riportato dall'ultimo rapporto nazionale «Agromafie e caporalato» della FLAI-CGIL si apprende che: «Secondo le nostre stime sono circa 400.000 i lavoratori che potenzialmente trovano un impiego tramite i caporali, di cui circa 100.000 presentano forme di grave assoggettamento a condizioni abitative e ambientali definibili paraschiavistiche;
- in Piemonte si sono riscontrati negli ultimi anni episodi di sfruttamento della manodopera lavorativa e disagi alle amministrazioni comunali che non sono in grado di affrontare l'emergenza residenziale temporanea dei braccianti, in prevalenza per le attività della raccolta dei kiwi, delle mele e della vendemmia;

*considerato che*

- il lavoro stagionale è definito come attività lavorativa svolta in un determinato periodo dell'anno senza carattere di continuità ed è regolato dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES) e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 (Elenco che determina le attività a carattere stagionale di cui all'art. 1, comma secondo, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato) aggiornato dal decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 (Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese) convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78) (Jobs Act);
- il comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) stabilisce che il d.p.r. "contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina dell'attività edilizia".
- il comma 1 dell'articolo 2 (Competenze delle regioni e degli enti locali) del d.p.r. 380/2001, assegna potestà legislativa concorrente in materia edilizia alle regioni nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale;
- l'articolo 25 (Norme per le aree destinate ad attività agricole) della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) disciplina gli interventi edilizi realizzati in zona agricola da imprenditori agricoli e da altri soggetti;
- l'articolo 25, comma 3 della l.r. 56/1977 elenca tutti i possibili richiedenti titoli edilizi in area agricola ed, in particolare, la lettera b) contempla "*i proprietari dei fondi e chi abbia titolo per l'esclusivo uso degli imprenditori agricoli di cui alla lettera a) e dei salariati fissi, addetti alla conduzione del fondo*";
- spesso i lavoratori salariati assunti occasionalmente dalle aziende agricole lavorano lontano dal luogo di residenza e, vista l'esiguità della paga oraria, in molti casi si

vedono costretti a ripiegare su sistemazioni di fortuna, accampamenti o occupazioni abusive;

- la deliberazione legislativa 8 giugno 2015 recante "Disposizioni per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali nelle aziende agricole piemontesi. Modifica della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)", inserendo l'articolo 25 bis nella l.r. 56/1977, prevede la possibilità di realizzare alloggiamenti temporanei per i salariati agricoli stagionali ed occasionali all'interno delle aziende agricole;

*considerato ancora che:*

- la progettazione di interventi di adeguamento igienico-sanitario di strutture esistenti nell'ambito delle aziende agricole per la dimora temporanea dei salariati agricoli stagionali svolgerebbe una triplice funzione:
  - la tutela e la valorizzazione del patrimonio del paesaggio agrario che agevola la conservazione della propria identità culturale, considerata essa stessa una risorsa economica e sociale insostituibile;
  - un netto miglioramento e una regolamentazione delle condizioni abitative dei lavoratori stagionali in Piemonte;
  - un veicolo di promozione dell'integrazione sociale che eviti ai lavoratori stagionali di risiedere in posti fatiscenti e isolati dal resto della comunità locale;
- si ritiene quanto mai opportuno regolamentare l'intero fenomeno del lavoro stagionale in agricoltura, consentendo anche di prevedere un intervento regolatorio per il domicilio temporaneo dei salariati agricoli stagionali che spesso provengono da luoghi distanti rispetto ai luoghi di lavoro;
- la progettazione degli alloggiamenti temporanei deve rispondere alle normative di sicurezza sui luoghi di lavoro ed a tutte le normative in materia tecnico-edilizia ed igienico-sanitaria;
- l'attività di progettazione da parte dei professionisti e di controllo da parte dei tecnici comunali necessitano di un supporto ben codificato ed univoco

### **impegna la Giunta regionale**

a rendere disponibile, attraverso propria circolare, un vademecum per la progettazione di interventi di adeguamento igienico-sanitario di strutture esistenti nell'ambito delle aziende agricole per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali, in cui vengano definite le caratteristiche tecniche dei locali coerentemente con le normative regionali e nazionali vigenti in materia.

---==oOo==---

*Testo del documento votato e approvato all'unanimità nell'adunanza consiliare  
del 19 luglio 2016*